

Vol. 2006/17



GRECO VITALI ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
Via Leopardi, 21 - 20123 Milano
T +39 0294391800 F +39 02 94391819

TRIBUNALE DI CREMONA

(Sez. Fallimentare)

ORIGINALE

*O*O*

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI ACCORDO DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 9

E SS. LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3.

nell'interesse della

sig.ra Patrizia Adele Maraboli, (di seguito "Patrizia Maraboli") nata a Crema (CR) il
15 gennaio 1953 e ivi residente in via Pietro Donati n. 42, Codice Fiscale MRB PRZ
53A65 D142B nella sua qualità di titolare dell'impresa agricola attiva sotto la ditta
'Azienda Agricola Maraboli Patrizia', con sede legale in Crema (CR), via Pietro Donati
n. 42, Codice Fiscale MRB PRZ 53A65 D142B e P. IVA n. 00692890197, rappresentata
e difesa ai fini del presente giudizio dall'avv. Pietro Greco (Codice Fiscale GRC PRF
74M12 B300P) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo in Milano, via Leopardi n. 21, giusta procura speciale in calce al presente
ricorso, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax
02.94391819 ("Greco Vitali Associati - Studio Legale", all'attenzione dell'avvocato Pietro
Greco) e al seguente indirizzo PEC: pietro.greco@milano.pecavvocati.it.

*O*O*

PREMESSO CHE:

1. nella fattispecie in esame sussiste il requisito di cui all'art. 6, comma 1, legge 27
gennaio 2012 n. 3 (di seguito "legge n. 3/2012"), essendo la parte istante titolare di
un'impresa agricola non soggetta, né assoggettabile ad altre procedure concorsuali;
2. sussiste altresì, come verrà ampiamente esposto nel prosieguo del presente ricorso,
il requisito oggettivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) legge n. 3/2012, in quanto
la parte ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale

«situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile»;

3. in ogni caso, l'art. 7, comma 2-bis, legge n. 3/2012, prevede espressamente che *«l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione»;*
4. la ricorrente non ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui alla legge n. 3/2012, né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della medesima legge;
5. la stessa ricorrente ha presentato istanza ai sensi dell'art. 15 legge n. 3/2012, all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso il consiglio dell'ordine degli avvocati di Cremona (di seguito l'«OCC») al fine di ottenere la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa (cfr. copia istanza ex art. 15 legge n. 3/2012, qui prodotta *sub doc. 1*);
6. all'esito di tale istanza, l'OCC ha nominato quale gestore per la composizione della crisi l'avv. Cristiano Duva (di seguito il «Gestore»), che ha accettato l'incarico conferito (cfr. copia del provvedimento di nomina del Gestore qui prodotta *sub doc. 2*);
7. la scrivente difesa, ha chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione ex art. 9, comma 2, legge n. 3/2012 contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;
8. il Gestore ha provveduto a redigere la richiesta relazione, che qui si richiama integralmente, attestando la fattibilità del piano proposto (cfr. relazione del Gestore qui prodotta *sub doc. 3*).

Tutto ciò premesso, l'istante Patrizia Maraboli, come sopra rappresentata e difesa,

di essere ammessa alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti a norma degli artt. 9 e ss. della legge n. 3/2012, secondo la proposta di cui al presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa del Gestore, avv. Cristiano Duva.

In particolare,

CONSIDERATO CHE

L. Premessa.

Ai fini di dare a questo Ill.mo Tribunale una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone brevemente la storia del debitore.

Come anticipato, il piano proposto riguarda la sig.ra Patrizia Maraboli in qualità di titolare dell'impresa agricola attiva sotto la ditta "Azienda Agricola Maraboli Patrizia".

L'esponente è nata a Crema il 25 gennaio 1953 e ivi risiede in via Donati 42 dove è sposata, in regime di separazione dei beni, con il sig. Giovanni Lunghi.

Patrizia Maraboli gestisce un'impresa agricola che si occupa prevalentemente dell'allevamento suinicolo: attività che sino ai recenti fatti, *infra* esposti, era consistita nell'allevamento di scrofe da riproduzione (circa 340) e svezzamento di suinetti.

L'azienda, avviata nel 1990 su un vecchio nucleo aziendale, è stata ampliata e ristrutturata nel 2003 al fine di razionalizzarne la struttura e aumentare la capacità produttiva.

Nel 2009 l'azienda è stata oggetto di ulteriori investimenti volti a garantire una migliore strutturazione degli impianti accessori all'allevamento. Infatti, a compendio dell'attività principale di allevamento suinicolo, l'azienda conduce circa 25 ha di terreno, in parte in affitto e in parte di proprietà, dedicati alla produzione di cereali e utilizzati per lo smaltimento dei reflui derivanti dalla produzione suinicola.

La situazione debitoria trova le sue origini nel 2003, contestualmente al primo ampliamento della struttura. In quel periodo infatti, veniva stipulato il primo mutuo con Banca Cremasca di Credito Cooperativo (di seguito "BCC Cremasca") per una somma

di complessivi Euro 600.000, a garanzia del quale veniva concessa ipoteca su diversi immobili di proprietà della sig.ra Patrizia Maraboli e del sig. Giovanni Lunghi (1).

Nel 2008, un secondo mutuo, per complessivi Euro 400.000, veniva contratto con BCC Cremasca al fine di consolidare passività generate da un momento di crisi del settore (2). In quel periodo, infatti, l'attività di allevamento suinicolo stava conoscendo una contrazione nei profitti determinata dal calo dei prezzi e dalla conseguente riduzione dei margini di profitto.

Questa situazione, tuttavia, veniva considerata fisiologica (3) ed è proprio in virtù di questa creduta transitorietà del momento di crisi del settore che BCC Cremasca nel 2009 deliberava un terzo mutuo per complessivi Euro 260.000 (4), che veniva concesso per permettere all'istante di porre in essere ulteriori investimenti volti all'ottimizzazione produttiva della struttura.

Nonostante le aspettative di ripresa, tuttavia, a causa di una serie di congiunture economiche inerenti il mercato, il prezzo del suino non è riuscito a superare la fase critica di flessione determinando, di conseguenza, una pesante crisi del settore che si protrae tuttora (5).

(1) In particolare la garanzia veniva concessa su: (i) un appezzamento di terreno sito nel comune di Crema di proprietà di Patrizia Maraboli e Giovanni Lunghi, (ii) un capannone composto da unità abitativa, box e piccolo appezzamento di terreno siti nel comune di Crema di proprietà di Giovanni Lunghi e (iii) un'abitazione e box siti nel comune di Crema di proprietà di Giovanni Lunghi.

(2) A garanzia dello stesso veniva concessa ipoteca di terzo grado su: (i) un appezzamento di terreno sito nel comune di Crema di proprietà di Patrizia Maraboli e Giovanni Lunghi, e (ii) un capannone composto da unità abitativa, box e piccolo appezzamento di terreno siti nel comune di Crema di proprietà di Giovanni Lunghi.

(3) Il mercato dei suini, infatti, è da sempre caratterizzato da un'alternanza di periodi di prezzi remunerativi seguiti da repentini cali del mercato che generano perdite negli operatori e da successive riprese di prezzi e margini.

(4) Anche per questo finanziamento vengono concessi in garanzia (di quarto grado) gli immobili che costituiscono il centro aziendale ossia: (i) un appezzamento di terreno sito nel comune di Crema di proprietà di Patrizia Maraboli e Giovanni Lunghi, e (ii) un capannone composto da unità abitativa, box e piccolo appezzamento di terreno siti nel comune di Crema di proprietà di Giovanni Lunghi.

(5) La crisi del settore che si protrae dal 2010, si è accentuata negli ultimi due anni a seguito dell'embargo russo che ha bloccato uno dei principali sfoghi della produzione suinicola europea.

Ad aggravare questa situazione di crisi, inoltre, hanno concorso anche gli aumenti dei principali costi di produzione (mangimi, energia e costi regolatori) che, conoscendo un progressivo e costante incremento, hanno determinato l'uscita dal mercato delle aziende non dotate di ampie riserve finanziarie.

La predetta crisi non ha lasciato indenne l'esponente, la quale: (i) da una parte ha cercato di rispondere a tale situazione di difficoltà utilizzando le possibilità di moratoria concesse sui mutui ipotecari, e (ii) dall'altra ha mantenuto operativo l'allevamento, unico mezzo che, in caso di ritorno dei prezzi a posizioni remunerative, avrebbe permesso il rientro delle posizioni debitorie.

Purtroppo però, tale situazione non si è dimostrata sostenibile, e nel corso del tempo la progressiva tensione finanziaria, in particolare verso i fornitori, ha aumentato le difficoltà gestionali dell'azienda, costringendo l'esponente, ormai incapace di far fronte all'acquisto dei mangimi, a vendere il patrimonio suino.

Ad oggi, quindi, l'allevamento risulta inattivo, mentre permangono una serie di situazioni debitorie deteriorate che l'istante ha intenzione di soddisfare attraverso la proposta espressa con la presente procedura.

2. Fonti di finanziamento del piano.

L'istante intende supportare l'accordo proposto attraverso i seguenti flussi di cassa:

a) vendita del patrimonio immobiliare della sig.ra Patrizia Maraboli, consistente in terreni siti nei comuni di (i) Ricengo, (ii) Pianengo e (iii) Crema, in parte posseduti per intero e in parte posseduti per quote. Il patrimonio immobiliare si estende per complessivi ha 6,08, il cui probabile valore di realizzo è stato valutato con perizia dell'ing. Francesco Cavalli in complessivi Euro 288.500 circa, di cui: (i) Euro 59.600 per la quota gravata da ipoteche, ed Euro (ii) 228.900 per la quota libera da ipoteche;

b) vendita dell'allevamento suinicolo e relative pertinenze di proprietà del sig. Giovanni Lunghi, sito nel comune di Crema, il cui probabile valore di realizzo è stato valutato

con perizia del ing. Francesco Cavalli in Euro 825.000. Il sig. Giovanni Lunghi, si è infatti impegnato, in caso di definitiva omologa del presente accordo, a conferire il predetto bene per soddisfazione dei creditori dell'istante.

- c) Vendita del terreno di proprietà del sig. Giovanni Lunghi, sito nel comune di Crema, il cui probabile valore di realizzo è valutato con perizia del ing. Francesco Cavalli in Euro 59.600. Anche rispetto a tale bene il sig. Giovanni Lunghi, si è impegnato, in caso di definitiva omologa del presente accordo, a conferire il predetto bene per la soddisfazione dei creditori dell'istante.

Complessivamente il valore di realizzo previsto dall'ing. Francesco Cavalli e dal medesimo già prudenzialmente abbattuto del 35% rispetto al VAM medio della zona, viene stimato in Euro 1.173.100. Ai fini del presente piano, in considerazione dei tempi di vendita indicati nella presente proposta di accordo, si ritiene di abbattere il ricavo stimato di ulteriori Euro 150.000. Alla luce di quanto precede, l'attivo del presente piano viene valutato in complessivi Euro 1.023.100.

Al fine formalizzare l'impegno di cui *supra*, il sig. Giovanni Lunghi, oltre a sottoscrivere il presente ricorso, ha sottoscritto una scrittura privata a mani dell'OCC.

I beni verranno affidati per la liquidazione ad un gestore, nominato ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge n. 3/2012, il quale provvederà a porre in vendita i beni ai valori riportati nella presente proposta per un periodo di trenta mesi dall'omologa del presente piano.

Qualora entro tale data i beni risultino invenduti, verrà attivata una procedura competitiva per la liquidazione degli stessi e per il realizzo dei beni al migliore prezzo offerto.

3. Situazione debitoria e suddivisione dei creditori in classi.

Alla data di deposito del seguente ricorso, l'ammontare complessivo dei debiti maturati suddiviso per i singoli creditori, come dettagliati negli elenchi allegati alla presente istanza, è pari a Euro 1.454.237,92 (cfr. elenco *sub ns. doc. 4*)

Preliminarmente all'esposizione della proposta di accordo, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee con riferimento a: (i) tipologia del debito, (ii) privilegi che assistono il relativo credito e (iii) probabile percentuale di soddisfazione derivante dall'accordo proposto.

(i) Classe 1: Predeuzione.

Come previsto dall'art 13, comma 4-*bis*, legge n. 3/2012, i crediti sorti in funzione o in occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti. Tali crediti si dettagliano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- a) Euro 70.000, comprensivi di oneri accessori e spese all'OCC (comprensivo anche del compenso dovuto al Gestore);
- b) Euro 6.000, comprensivi di oneri e spese allo scrivente procuratore avv. Pietro Greco per le attività di assistenza legale;
- c) Euro 9.770, comprensivi di oneri accessori e spese allo Studio dell'ing. Francesco Cavalli per le perizie tecniche utilizzate a supporto della presente procedura;
- d) Euro 3.500, comprensivi di oneri e spese a Piano Debiti s.r.l., che, in qualità di consulente di parte, ha seguito la redazione del presente piano e le attività connesse allo stesso, ivi compresa la raccolta e lo studio della documentazione sottesa all'elaborazione;

Euro 20.000, per la remunerazione del gestore, che nel caso di positiva omologa del piano dovrà essere nominato ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge n. 3/2012 (il quale è già stato individuato nello stesso Gestore, avv. Cristiano Duva) e per i costi relativi alla compravendita degli immobili.

(ii) Classe 2: Crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

Come previsto dall'art 7, comma 1, legge n. 3/2012, la proposta di accordo deve prevedere che sia «assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili di cui all'art. 545 c.p.c.».

Il Sig. Maurizio Gussoni, ex dipendente dell'Azienda Agricola Maraboli Patrizia, risulta creditore della somma di Euro 17.290 per spettanze retributive e trattamento di fine rapporto; tale somma, quindi, verrà integralmente corrisposta. Le restanti somme per le quali il sig. Maurizio Gussoni risulta creditore, invece, verranno degradate a debito chirografario.

(iii) Classe 3: Spese di giustizia per la conservazione dei beni.

Alcuni creditori (FP Mangimi S.r.l., Labadini S.r.l, Geni S.r.l e BCC Cremasca) hanno promosso azioni esecutive innanzi a codesto Ill.mo Tribunale; non tutti, però, hanno precisato i loro crediti.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno riservare una somma complessiva di Euro 10.000 da destinare in privilegio alle spese sostenute dai creditori per la conservazione dei beni, stabilendo che, nel caso in cui tale somma dovesse risultare superiore al valore effettivamente riconoscibile ai creditori, la differenza verrà versata a favore dei creditori chirografari.

(iv) Classe 4: Crediti IVA e ritenute d'acconto.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge n. 3/2012 il piano può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento «con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate».

Tali imposte vengono individuate in complessivi Euro 25.809,84 di cui: (i) Euro 24.284,33 per l'IVA, ed (ii) Euro 1.525,51 per le ritenute d'acconto.

(v) Classe 5: Crediti privilegiati.

Come noto i crediti privilegiati devono essere pagati per l'intero, oppure, come previsto dall'art. 7, comma 1, legge n. 3/2012 «è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio

(...) possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione».

Nel caso di specie, risulta opportuno procedere a una stima della quota del debito privilegiata conformemente al valore di liquidazione dei beni su cui insiste il privilegio e allo stesso privilegio assorbito dai crediti di cui alle precedenti classi.

Per quanto riguarda i beni mobili relativi all'azienda agricola, i beni residuati dopo la cessazione *de facto* dell'attività sono già stati oggetto di esecuzione da parte di alcuni creditori e pertanto non vi sono beni mobili di apprezzabile valore. Non risultano presenti scorte vive o morte, in quanto l'allevamento suinicolo è stato interrotto per l'oggettiva impossibilità, da parte dell'istante, di approvvigionarsi le materie prime indispensabili per il prosieguo dell'attività.

Alla luce di quanto sopra, data l'assenza di patrimonio su cui esercitare privilegio, eventuali privilegi mobiliari vengono degradati al chirografo.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, lo stesso risulta parzialmente gravato da ipoteche a favore di BCC Cremasca, a garanzia di tre mutui ipotecari del valore residuo di complessivi Euro 663.968,05. Al fine di valutare il valore dei beni che verranno liquidati all'interno della presente procedura, e in conseguenza il privilegio riconoscibile a BCC Cremasca e agli altri creditori muniti di privilegi immobiliari si è proceduto a incaricare l'ing. Francesco Cavalli di una valutazione dei beni sottostanti l'ipoteca, da cui risulta che:

- a) la totalità dell'allevamento di proprietà del sig. Giovanni Lunghi è stimato in complessivi Euro 825.000, comprensivi anche dell'immobile abitativo a compendio dell'allevamento;

- b) la quota pari al 100% del terreno agricolo accatastato al foglio 6 mappale 96, comune di Crema, cointestato al 50% tra i sig.ri Patrizia Maraboli e Giovanni Lunghi è stimata in complessivi Euro 119.306.

In considerazione del probabile ricavato della vendita degli immobili, quindi, il valore dei mutui in essere deve considerarsi integralmente privilegiato.

Dal probabile ricavato della vendita immobiliare gravata da ipoteca, una volta saldato il debito ipotecario, residuerebbe la somma di Euro 280.397 a cui va aggiunto il valore della liquidazione del patrimonio immobiliare libero da ipoteche, stimata in Euro 228.900, il tutto per complessivi Euro 509.297

Tali somme permettono l'integrale pagamento dei privilegi immobiliari gravanti sui beni, oltre che delle classi di debito che precedono tali privilegi, ovvero i seguenti creditori verranno integralmente soddisfatti:

- a) Euro 663.968,05 quale credito ipotecario a favore di BCC Cremasca, con esclusivo soddisfacimento sulle somme rinvenienti dai beni ipotecati
- b) Euro 109.270, quale quota delle spese in prededuzione;
- c) Euro 17.290, assorbiti dai crediti per retribuzioni e trattamento fine rapporto nei confronti del sig. Maurizio Gussoni ex art. 2751-bis c.c.;
- d) Euro 10.000, per le spese di giustizia;
- e) Euro 25.809,84, per l'IVA e le ritenute d'acconto.
- f) Euro 109,01, quali crediti dell'impresa artigiana per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. a favore del creditore Medinova s.s. di Melli Paola e Co.;
- g) Euro 556,86 quali crediti con privilegio sui beni immobili, a favore del creditore Panta distribuzione S.p.a.;
- h) Euro 31.258,54, per Irap, contributi previdenziali e altri tributi.

(vi) Classe 6: Crediti chirografati.

Tale classe comprende i creditori dell'azienda che non rientrano nelle precedenti classi in quanto non muniti di privilegi, tra cui sono compresi i creditori il cui privilegio è stato degradato per la mancanza di patrimonio su cui esercitare lo stesso, e assomma la cifra di Euro 717.991,85. Alcuni dei creditori aventi natura chirografaria in caso di omologa del piano hanno espresso il proprio impegno, a mezzo di comunicazione autografa a mani del nominato OCC, alla riduzione del 50% del loro credito, per un importo complessivo di Euro 87.885,00. In conseguenza di tale diminuzione il debito chirografario a seguito dell'eventuale omologa del presente accordo sarà pari a Euro 30.106,85.

(vii) Classe 7: Crediti sopravvenienti.

Si ritiene di destinare una quota pari a Euro 20.000 dell'ammontare complessivo del piano, a eventuali crediti che dovessero sopravvenire fino all'omologa del piano stesso. I crediti potranno sopravvenire anche a seguito di precisazione dei creditori esistenti, ovvero in seguito a eventuali ulteriori costi di procedura. Tuttavia, qualora non dovessero sopravvenire nuovi crediti o qualora l'importo dei crediti eventualmente sopravvenuti fosse inferiore all'importo destinato a tale classe, l'importo residuo sarà devoluto all'ulteriore soddisfazione della classe dei creditori chirografari.

Proposta di accordo.

Alla luce di quanto sopra, il debitore intende proporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti a norma degli artt. 7 e ss. della legge n. 3/2012. Il piano verrà articolato secondo le seguenti scadenze e modalità.

Il piano proposto prevede che i creditori vengano soddisfatti con i ricavi derivanti dalla vendita degli immobili di proprietà della sig.ra Maraboli Patrizia e del sig. Giovanni Ghislini, siti nei comuni di Crema, Pianengo e Ricengo.

In caso di vendita dei suddetti immobili l'attivo verrà così distribuito:

Euro 109.270, per l'integrale soddisfazione della **Classe 1: Precedenza;**

- b) Euro 17.290, per l'integrale soddisfazione della **Classe 2: Crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.**
- c) Euro 10.000, per l'integrale soddisfazione della **Classe 3: Spese di giustizia per la conservazione dei beni;**
- d) Euro 25.809,84, per l'integrale soddisfazione della **Classe 4: Crediti IVA e Ritenute d'acconto;**
- e) Euro 695.892,46 per la soddisfazione della **Classe 5: Crediti privilegiati**, di cui, in particolare:
 - (i) Euro 663.968,05, per la soddisfazione del privilegio ipotecario di BCC Cremasca;
 - (ii) Euro 109,01, per la soddisfazione dei creditori con natura di impresa artigiana;
 - (iii) Euro 556,86, per la soddisfazione del privilegio sui beni mobili;
 - (iv) Euro 31.258,54, per la soddisfazione dei privilegi per crediti Irap, Irpef e Inps;
- f) Euro 144.742 per la soddisfazione della **Classe 6: Crediti chirografari**, con una soddisfazione percentuale pari a circa il 23% del credito di tale classe;
- g) Euro 20.000 per la soddisfazione di eventuali crediti o costi sopravvenuti (**Classe 7: Crediti sopravvenuti**).

Va evidenziato che il progetto di distribuzione di cui *supra* si basa su un probabile valore di realizzo dei beni stimato prudenzialmente da parte del debitore: l'importo complessivamente destinato ai creditori, infatti, potrebbe variare in base all'effettivo ricavato dalla vendita dei beni immobiliari.

Pare plausibile prevedere che, relativamente alle tempistiche di vendita degli immobili, a cui sono strettamente collegati i tempi per la soddisfazione dei creditori, i beni vengano venduti entro 30 mesi dall'omologa del piano.

Gli esponenti manterranno l'uso dell'immobile abitativo e la conduzione dei terreni sino all'alienazione degli stessi e si impegnano, sin d'ora, a liberare: (i) i fabbricati una volta che gli stessi verranno assegnati e (ii) i terreni alla fine dell'annata agraria in cui verrà effettuata la vendita.

5. Sostenibilità della proposta.

Si rimanda alle considerazioni espresse dal nominato Gestore, e alle perizie dell'ing. Francesco Cavalli, sottolineando ancora una volta che il ricavato della procedura è interamente derivante dalla vendita di immobili.

6. Alternativa liquidatoria.

Stante la valutazione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'esponente, si rileva che la proposta costituisce un'alternativa migliorativa rispetto alla liquidazione del patrimonio da parte dei creditori prevedendo, presumibilmente, tempistiche più brevi e possibilità di miglior realizzo rispetto alla procedura esecutiva.

Si rileva, inoltre, che la proposta d'accordo pone in una situazione di *par condicio creditorum* tutti i creditori chirografi, e permette loro di recuperare i propri crediti senza la necessità di affrontare pesanti oneri per la contestazione e l'esecuzione di beni.

* * * * *

Tutto ciò premesso e considerato la sig.ra Patrizia Adele Maraboli, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentate dell'Azienda Agricola Maraboli Patrizia come sopra rappresentata difesa e domiciliata

RICORRE

a questo Illmo Tribunale per ottenere l'ammissione alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* art. 9 e ss. legge n. 3/2012.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) copia istanza all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento di Cremona *ex* legge n. 3/2012;

- 2) copia del provvedimento di nomina del Gestore;
- 3) relazione del Gestore, attestante la fattibilità del piano;
- 4) elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- 5) elenco dei beni della ricorrente;
- 6) elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- 7) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 8) scritture contabili degli ultimi tre esercizi e dichiarazione di conformità all'originale delle stesse;
- 9) certificato di stato di famiglia e dichiarazione di composizione del nucleo familiare;
- 10) elenco delle spese necessarie al sostentamento dei ricorrenti e tabella censimento Istat.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9, comma 3-ter, legge n. 3/2012, che questo Ill.mo Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Con ogni più ampia riserva.

Cremona, li 28 settembre 2017


Pietro Greco
(Avv. Pietro Greco)

Patrizia Adele Maraboli
(Patrizia Adele Maraboli)

Giovanni Lunghi
(Giovanni Lunghi)

Depositato in Cancelleria in data

- 2 NOV. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela Mestrieri

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta sig.ra Patrizia Adele Maraboli, nata a Crema (CR) il 25 gennaio 1953 e ivi residente in Via Pietro Donati n. 42, C.F. MRB PRZ 53A65 D142B, delega l'avv. Pietro Greco del Foro di Milano a rappresentarla e difenderla nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento da proporsi presso il Tribunale di Cremona, Sez. Fall., conferendo allo stesso ogni più ampio potere di legge e di pratica, ivi compreso quello di depositare ogni atto e/o memoria in cancelleria, di proporre o di compiere ogni atto strumentale e utile all'interesse della sig.ra Patrizia Maraboli, resistere a impugnazioni e gravami in genere, di eleggere domicilio, di transigere e di farsi sostituire da altri avvocati.

Elegge domicilio ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'avv. Pietro Greco in Milano, via Leopardi 21.

Patrizia Adele Maraboli

Patrizia Adele Maraboli

Si certifica l'autografia della sottoscrizione.

Pietro Greco
(Avv. Pietro Greco)

*Voi onore d'at.
Beniamini giudici ripro
in caso di comp
a 2/1/18*